

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 4 DEL 9 FEBBRAIO 2021

MODIFICHE ADEMPIMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI DAL 2021

FATTURE ELETTRONICHE - NUOVI TERMINI E MODALITÀ DI ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO

Il DM 4.12.2020 ha stabilito [nuovi termini di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche](#) e definito nuove modalità di assolvimento dell'imposta per le fatture elettroniche transitate mediante il Sistema di Interscambio (SdI).

Le nuove disposizioni si applicano [a decorrere dalle fatture elettroniche emesse dall'1.1.2021](#). In base alle nuove disposizioni, [il pagamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo, terzo e quarto trimestre solare è dovuto entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo \(art. 6 co. 2 del DM 17.6.2014, come modificato dall'art. 1 del DM 4.12.2020\)](#).

In relazione alle fatture elettroniche emesse nel 2021, i termini scadono quindi:

- [il 31.5.2021](#), in relazione al primo trimestre (gennaio-marzo) 2021;
- [il 30.11.2021](#), in relazione al terzo trimestre (luglio-settembre) 2021;
- [il 28.2.2022](#), in relazione al quarto trimestre (ottobre-dicembre) 2021.

Il versamento dell'importo dovuto relativamente alle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre solare, invece, deve essere eseguito entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo. [In relazione al secondo trimestre \(aprile-giugno\) 2021, il termine scade quindi il 30.9.2021.](#)

Imposta non superiore a 250,00 euro

Se l'imposta dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre non supera l'importo di 250,00 euro, il versamento può essere effettuato entro il termine previsto per il secondo trimestre. Laddove l'imposta complessivamente dovuta per le fatture elettroniche emesse nei primi due trimestri non superi ancora l'importo di 250,00 euro, il versamento può essere effettuato per entrambi i trimestri entro il termine previsto per il terzo trimestre.

Integrazione delle fatture da parte dell'Agenzia delle entrate

Relativamente alle fatture elettroniche inviate mediante il Sistema di Interscambio dall'1.1.2021, [l'Agenzia delle Entrate procede, per ciascun trimestre, sulla base dei dati in proprio possesso, ad integrare le fatture che non riportano l'indicazione dell'imposta di bollo, qualora questa risulti dovuta. Entro il giorno 15 del primo mese successivo al trimestre, l'informazione viene messa a disposizione del cedente/prestatore o dell'intermediario delegato.](#)

[Il contribuente](#), qualora ritenga che, relativamente a una o più fatture integrate dall'Agenzia delle Entrate, non risultino i presupposti per il versamento dell'imposta di bollo, [può variare i dati comunicati entro l'ultimo giorno del primo mese successivo alla chiusura del trimestre. Con riferimento al secondo trimestre, la variazione dati può essere effettuata entro il 10 settembre dell'anno di riferimento.](#)

L'Agenzia delle Entrate rende, quindi, noto al cedente/prestatore o all'intermediario delegato, entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre, l'ammontare dell'imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio in ciascun trimestre solare. Il termine è prorogato al 20 settembre dell'anno di riferimento per le fatture elettroniche inviate mediante Sdl nel secondo trimestre solare dell'anno.

TASSO DI INTERESSE LEGALE: RIDUZIONE ALLO 0,01%

Con il DM 11.12.2020, pubblicato sulla G.U. 15.12.2020 n. 310, [il tasso di interesse legale è stato ulteriormente ridotto dallo 0,05% allo 0,01% in ragione d'anno.](#)

La variazione [si applica dall'1.1.2021](#) e ha effetto anche in relazione ad alcune disposizioni fiscali e contributive; in particolare la riduzione del tasso di interesse legale comporta la diminuzione degli importi dovuti in caso di ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 18.12.97 n. 472.

Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi mediante il ravvedimento operoso, infatti, occorre corrispondere anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale in vigore nei singoli periodi, facendo riferimento alle seguenti aliquote:

- all'1%, dall'1.1.2014 al 31.12.2014;
- allo 0,5%, dall'1.1.2015 al 31.12.2015;
- allo 0,2%, dall'1.1.2016 al 31.12.2016;
- allo 0,1%, dall'1.1.2017 al 31.12.2017;
- allo 0,3%, dall'1.1.2018 al 31.12.2018;
- allo 0,8%, dall'1.1.2019 al 31.12.2019;
- allo 0,05%, dall'1.1.2020 al 31.12.2020;
- allo 0,01%, dall'1.1.2021 fino al giorno di versamento compreso.

ALIQUOTE CONTRIBUTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS 2021

Per la contribuzione 2021 dovuta dagli iscritti alla Gestione separata dell'INPS, rimangono invariati minimali e massimali di reddito mentre [si registra un incremento dell'aliquota contributiva a carico dei professionisti per finanziare l'ISCRO.](#)

Le aliquote contributive del 2021 sono pertanto le seguenti:

- con riferimento ai [collaboratori e alle figure assimilate](#), iscritti alla Gestione separata e [non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie](#), le aliquote contributive applicate per il 2021 si confermano pari al **34,23%** in caso di contribuzione aggiuntiva DIS-COLL (pari a 0,51%) e, ove questa non sia prevista, pari al **33,72%**;
- con riferimento ai [liberi professionisti con partita IVA](#), iscritti alla Gestione separata INPS e [non iscritti ad altre gestioni obbligatorie né pensionati](#), la misura dell'aliquota applicata nel 2021 viene incrementata al **25,98%** (25% IVS + aliquota aggiuntiva dello 0,72% + 0,26% ISCRO);

STUDIO LUERTI

Partita IVA e Codice Fiscale 11071760158

Dott. Giorgio Luerti
Dottore Commercialista
Revisore contabile
giorgio.luerti@studioluerti.it

Rag. Valentina Brazioli
Ragioniere Commercialista
Revisore contabile
valentina.brazioli@studioluerti.it

- con riferimento agli iscritti alla gestione separata INPS **titolari di pensioni o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie**, si conferma anche per quest'anno la misura dell'aliquota al **24%**.

Per il 2021 l'importo del **massimale di reddito** è confermato pari a **103.055 euro**; le aliquote si applicano facendo quindi riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del citato massimale.

Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti porgiamo cordiali saluti.

STUDIO LUERTI